

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg Magistrati:

- 1. SALVATORE Dott. CARDILAFE Presidente
- 2. SERGIO Dott. DE NICOLA Consigliere
- 3. ANDREINA Dott. OCCHIPINTI Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal

Dott. OCCHIPINTI

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. MIRELLA

AGLIASTRO l'appellante e i difensor

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa contro:

SMORTA CROCIFISSO Nato a Gela il 29 ottobre 1959

Ass. S. Tifo, Presente Presente
Ass. Tuffo, Presente Presente
Ass. Tuffo, Presente Presente

Detenuto f. p. e.

VELLA FRANCESCO Nato a Gela il 3 gennaio 1975

Ass. S. Murezzo di C. m. p. e. Presente
Ass. S. Murezzo di C. m. p. e. Presente

Detenuto f. p. e.

FERRACANE FORTUNATO Nato a Gela il 25 luglio 1972

Ass. Double Tifo di C. m. p. e. Presente
Ass. Double Tifo di C. m. p. e. Presente

Detenuto f. p. e.

N. 303/09 Reg. Scrit.
N. 450/2008 Reg. Gen.
N. 201/07 Reg. N.R.

1636
Reg. 110/09

SENTENZA

In data 7-5-09

Depositata in Cancelleria

il 28-07-09

Il Cancelliere C 1

Addi _____

redatt _____ sched _____

N. _____

Art. Camp. pen

A P P E L L A N T I

Avverso la sentenza del 26.10.2007 del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, che dichiarava Smorta Crocifisso colpevole del reato ascrittogli al capo B) dell'imputazione limitatamente al periodo tra l'anno 1998 e il 16.5.1999 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed € 3.000,00 di multa, così ridotta per il rito;

dichiarava Ferracane Fortunato colpevole del reato ascrittogli al capo D) dell'imputazione e, conseguentemente, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed € 2.000,00 di multa, così ridotta per il rito;

dichiarava Vella Francesco colpevole del reato ascrittogli al capo D) dell'imputazione e, conseguentemente, lo condannava alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed € 2.800,00 di multa, così ridotta per il rito;

Condannava altresì tutti i predetti imputati al pagamento in solido delle spese del giudizio e ciascuno al pagamento delle spese per il proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiarava Smorta Crocifisso, Ferracane Fortunato e Vella Francesco, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante la pena e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale durante la pena;

Disponeva nei confronti di Smorta Crocifisso, Ferracane Fortunato e Vella Francesco la pubblicazione della sentenza di primo grado mediante affissione nel Comune di Gela e nel Comune di Caltanissetta, nonché la pubblicazione della stessa, per estratto e per una sola volta, su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e su "La Sicilia" di Catania;

Ordinava la sottoposizione di Smorta Crocifisso, Ferracane Fortunato e Vella Francesco ciascuno rispettivamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Condannava Smorta Crocifisso al risarcimento dei danni, patiti dalle parti civili costituite, in conseguenza delle condotte dallo stesso realizzate, per come segue.

- alla COSIAM s.r.l. nella misura di € 35.000,00;
- alla ROMA COSTRUZIONI s.r.l. nella misura di € 35.000,00;
- a GRECO ROCCO in proprio nella misura di € 40.000,00;
- a ROMANO GIACOMO in proprio nella misura di € 40.000,00;
- alla FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI antiracket ed antiusura Italiane nella misura di € 15.000,00;
- al COMUNE DI GELA nella misura di € 50.000,00;
- a CONFINDUSTRIA Caltanissetta nella misura di € 15.000,00;

condannava Ferracane Fortunato e Vella Francesco in solido al risarcimento dei danni, patiti dalle parti civili costituite, in conseguenza delle condotte dagli stessi realizzate, per come segue:

- alla ECONET s.r.l. nella misura di € 300.000,00;
- alla ROMA COSTRUZIONI s.r.l. nella misura di € 300.000,00;
- alla NOV AMBIENTE s.r.l. nella misura di € 100.000,00;
- alla MECOGEST s.r.l. nella misura di € 100.000,00;
- alla CO VE CA s.r.l. nella misura di € 100.000,00;
- alla AMBIENTE ITALIA s.r.l. nella misura di € 100.000,00;
- a GRECO ROCCO in proprio nella misura di € 40.000,00;
- a ROMANO GIUSEPPE in proprio nella misura di € 40.000,00;

- a CALLEA LUCA in proprio nella misura di €. 140.000,00;
- a GRECO VINCENZO in proprio nella misura di €. 40.000,00;
- a MIGLIORE SEBASTIANO in proprio nella misura di €. 40.000,00;
- a CONSOLI MATTEO in proprio nella misura di €. 140.000,00;
- a GRECO GAETANO in proprio nella misura di €. 40.000,00;
- a CANNIZZO NUNZIO in proprio nella misura di €. 40.000,00;
- all'ASSOCIAZIONE Antiracket "Gaetano Giordano" nella misura di €. 20.000,00;
- alla FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI antiracket ed antiusura italiane nella misura di €. 20.000,00;
- al COMUNE DI GELA nella misura di €. 120.000,00;
- a CONFINDUSTRIA CALTANISSETTA nella misura di €. 20.000,00

Condannava Smorta Crocifisso, Ferracane Fortunato e Vella Francesco in solido alla refusione delle spese processuali nei confronti delle parti civili costituite; spese che si liquidano in complessivi €. 3.058,67 per onorari e difesa, oltre IVA e CPA come per legge, per Cannizzo Nunzio, Novambiente S.r.l. Econet s.r.l., Mecogest s.r.l., Callea Luca, Roma Costruzioni s.r.l. Cosiam s.r.l. Co.ve.ca s.r.l., Ambiente Italia s.r.l., Confindustria Caltanissetta, Comune di Gela, tutti rappresentati dall'Avv. Alfredo Galasso, in complessivi €. 2.361,09 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge, per Greco Rocco, Migliore Sebastiano, Greco Gaetano, Greco Vincenzo, Consoli Matteo, Romano Giuseppe, tutti rappresentati dall'Avv. Licia D'Amico; in €. 868,50 per la Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane;

Condannava Ferracane Fortunato e Vella Francesco in solido alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita Associazione Antiracket "Gaetano Giordano", spese che si liquidano in complessivi €. 731,25 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge;

Assolveva Smorta Crocifisso per il reato contestatogli al capo B) dell'imputazione limitatamente al periodo tra il 16.5.1997 e il 31.12.1997. Disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare a carico degli imputati durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado.

IMPUTATI

(omissis)

SMORTA CROCIFISSO

In concorso con Fiorisi Carmelo, Maganuco Enrico, Trubia Rosario

B) In ordine al delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. - 110-629 co. I e II in relazione all'art. 628 co. III n. 1 perché, in concorso fra loro ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la loro notoria appartenenza alle organizzazioni di stampo mafioso denominate rispettivamente "Stidda" (il Fiorisi ed il Maganuco), e "Clan Madonia" (il Trubia e lo Smorta), costringevano Greco Rosario, amministratore unico della ditta "COSIAM s.r.l." e ROMANO Giacomo amministratore della ditta "Roma

Costruzioni s.r.l." a versare loro la somma di lire cinquemilioni mensili a titolo di "pizzo" correlato all'attività svolta dalle predette ditte aggiudicatarie dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori.

Somma che veniva elevata a dieci milioni di lire a partire dalla metà del 1998.

Inoltre ricevevano una ulteriore somma, una tantum, ammontante a circa centomilioni di lire.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza alle organizzazioni di stampo mafioso denominate rispettivamente "Stidda" (il Fiorisi ed il Maganuco), e "Clan Madonia" (il Trubia e Lo Smorta), e comunque al fine di favorire le attività di detti sodalizi.

In Gela dal 16.5.1997 al 16.5.1999

(omissis)

VELLA FRANCESCO e FERRACANE FORTUNATO

(in concorso con Fiorisi Carmelo, Maganuco Enrico, Morteo Francesco, Azzolina Gaetano, Billizzi Carmelo, Portelli Paolo, Gammino Gianluca, Vullo Domenico, Gueli Vincenzo)

D) In ordine al delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. - 110- 629 co. I e II in relazione all'art. 628 co. III n. 1 perché, in concorso fra loro ed in più persone riunite, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce consistite nel far pesare alle vittime in maniera implicita ma inequivocabile la loro notoria appartenenza alle organizzazioni di stampo Mafioso denominate rispettivamente "Stidda" (Fiorisi, Maganuco, Morteo, Gueli, Azzolina), e "Clan Madonia" (Billizzi, Portelli, Vella, Gammino, Vullo, Ferracane), costringevano:

Greco Rocco, amministratore unico della ditta Econet s.r.l.;

Romano Giuseppe amministratore unico della ditta Roma Costruzioni s.r.l.;

Callea Luca, titolare della omonima ditta individuale;

Greco Vincenzo, amministratore unico della ditta Novambiente s.r.l.;

Migliore Sebastiano, amministratore unico della ditta Mecogest s.r.l.;

Consoli Matteo, amministratore unico della ditta Co.ve.ca. s.r.l.;

Greco Gaetano, amministratore unico della ditta Ambiente Italia s.r.l.;

Cannizzo Nunzio, titolare dell'omonima ditta individuale;

a versare loro la somma di trentacinque milioni di lire inizialmente e diciottomila euro mensili successivamente a titolo di "pizzo" correlato all'attività svolta dalle predette ditte aggiudicatarie dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Gela, così procurandosi un ingiusto profitto con danno per i suddetti imprenditori.

In particolare il Fiorisi ed il Vella, rispettivamente in rappresentanza della Stidda e del Clan Madonia convocavano una riunione con la presenza di tutti i sopraccitati imprenditori dove gli stessi formulavano la richiesta estorsiva; gli altri nei mesi e negli anni successivi si alternavano a riscuotere la somma suddetta che veniva dagli imprenditori elargita proporzionalmente alla loro partecipazione a detta attività ed in particolare Greco Rocco e Romano Giuseppe sborsavano la somma di

euro quattromila e cinquecento ciascuno, gli altri la somma di euro mille e cinquecento ciascuno.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P., e cioè della loro appartenenza alle organizzazioni di stampo mafioso denominate rispettivamente "Stidda" (Fiorisi, Maganuco, Morteo, Gueli, Azzolina), e "Clan Madonia" (Billizzi, Portelli, Vella, Gammino, Vullo, Ferracane), e comunque al fine di favorire le attività di detti sodalizi.

In Gela dal giugno 2001 al giugno 2006.

(Omissis)

PARTI CIVILI:

- 1) GRECO ROCCO Nato a Gela il 26.4.1961 in p. e nella qualità di amministratore unico della ditta ECONET Srl. E della COSIAM Srl rappr. e difesi dagli Avv. Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 2) ROMANO GIUSEPPE Nato a Gela il 23.9.1970 in p. e nella qualità di amministratore unico della ditta Roma Costruzioni srl. rappr. e difeso dagli avv. Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 3) CALLEA LUCA FRANCESCO Nato a Gela l'11.3.1966 rappr. e difeso dall'Avv. Alfredo Galasso di Palermo;
- 4) GRECO VINCENZO Nato a Gela il 23.3.1956 In p. e nella qualità di amministratore unico della NOVAMBIENTE Srl rappr. e difeso dagli avv. ti Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 5) MIGLIORE SEBASTIANO Nato a Gela il 7.8.1964 in p. e nella qualità di amministratore unico della MECOGEST Srl. Rappèr. e difeso dagli avv. ti Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 6) CONSOLI MATTEO Nato ad Enna il 28.4.1960 in p. e nella qualità di amministratore unico della CO.VE.CA. srl. Rappr. e difeso dagli avv. ti Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 7) GRECO GAETANO Nato a Gela il 30.9.1961 in p. e nella qualità di amministratore unico della AMBIENTE ITALIA Srl. rappr. e difesi dagli Avv. ti Alfredo Galasso di Palermo e Licia D'Amico di Roma;
- 8) ROMANO GIACOMO Nato a Gela il 6.12.1940 in p. e nella qualità di amministratore unico della ditta ROMA COST. rappr. e difeso dall'Avv. Licia D'Amico di Roma;
- 9) CANNIZZO NUNZIO Nato a Gela il 26.9.1964 rappr. e difeso dall'Avv. Alfredo Galasso di Palermo;
- 10) FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ED ANTIUSURA ITALIANE In persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappr. e difesa dall'Avv. Salvatore Forello di Palermo;
- 11) ASSOCIAZIONE ANTIRACKET "Gaetano Giordano" in persona del suo legale rappresentante Renzo Caponnetti difesa dall'Avv. Elisa Nuara di Gela;

12) COMUNE DI GELA In persona del Sindaco Rosario Crocetta
rappr. e difeso dall'Avv. Alfredo Galasso di Palermo;

13) CONFINDUSTRIA CALTANISSETTA Nella persona del suo
Presidente vicario Marco Venturi rappr. e difeso dall'Avv.
Alfredo Galasso di Palermo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di rinvio a giudizio del G.I.P. presso il Tribunale penale di Caltanissetta, Smorta Crocifisso, Vella Francesco e Ferracane Fortunato (insieme a Fiorisi Carmelo, Maganuco Enrico, Morteo Francesco ed altri) venivano chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 629 commi I e II in relazione all'art. 628 co. III n. 1 c.p. , con l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge 203/91, per avere costretto i responsabili delle ditte aggiudicatrici dell'appalto di smaltimento di rifiuti nella città di Gela a pagare un "pizzo".

In particolare, all'imputato *Smorta Crocifisso* veniva contestato di avere posto in essere condotte estorsive in danno di Greco Rocco (amministratore della COSIAM s.r.l.) e di Romano Giacomo (amministratore della ditta Roma Costruzioni s.r.l.), costringendoli a pagare la somma di lire 5 milioni mensili, e successivamente di dieci milioni, dal maggio 1997 al maggio 1999,

Agli imputati *Vella Francesco e Ferracane Fortunato* veniva contestato di avere posto in essere condotte estorsive in danno di Greco Rocco (amministratore della ditta ECONET s.r.l.), Romano Giuseppe (amministratore della ditta Roma Costruzioni s.r.l.), Callea Luca (titolare della omonima ditta individuale), Greco Vincenzo amministratore di Novambiente s.r.l.), Migliore Sebastiano (amministratore della Mecogest s.r.l.), Consoli Matteo (amministratore della COVECA s.r.l.) Greco Gaetano (amministratore di Ambiente Italia s.r.l.), Cannizzo Nunzio (titolare della omonima ditta individuale), dal giugno 2001 al giugno 2006.

I suddetti imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato ed il Giudice disponeva in conformità.



Il Giudice definiva il processo con sentenza n. 141/07 in data 26.10.07, con la quale condannava gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, limitando la condotta ascritta all'imputato Smorta sotto il profilo temporale (indicando come data di commissione l'anno 1998 e fino al 16.5.99).

L'imputato Smorta Crocifisso veniva condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 3.000 di multa.

L'imputato Ferracane Fortunato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa.

L'imputato Vella Francesco alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 2.800 di multa, oltre pene accessorie.

Nei confronti di tutti gli imputati veniva ordinata, inoltre, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

I medesimi venivano, altresì, condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ciascuno in diversa misura, oltre che alla refusione delle spese processuali sostenute dalle medesime.

Il Giudice di prime cure sottolineava che le estorsioni in imputazione riguardavano due distinti periodi.

Nel primo periodo - di cui al primo capo di imputazione, ascritto al solo imputato Smorta, indicato come capo B) della rubrica - l'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani era risultato aggiudicato dall'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla COSIAM s.r.l. (riconducibile a Greco Rocco) e dalla Roma Costruzioni s.r.l. (riconducibile a Romano Giacomo).

Nel secondo periodo - di cui al secondo capo di imputazione, dal 26.10.2001 e fino al giugno 2006, indicato come capo D) ed ascritto agli imputati Vella e Ferracane - l'aggiudicazione del medesimo appalto risultava effettuata in favore di una più articolata ATI costituita da ben otto ditte (la ECONET s.r.l., ROMA COSTRUZIONI s.r.l., Callea Luca,



NOVAMBIENTE s.r.l., MECOGEST s.r.l., COVECA s.r.l., AMBIENTE ITALIA s.r.l., e Cannizzo Nunzio).

A fondamento del giudizio di penale responsabilità il primo Giudice poneva, innanzitutto, le dichiarazioni degli imprenditori parti offese Romano Giacomo, Greco Rocco, Callea Luca, Greco Vincenzo, Migliore Sebastiano, Consoli Matteo, Greco Gaetano e Cannizzo Nunzio, sottolineando, in particolare, come le intimidazioni ricevute da taluni di essi nell'approssimarsi dell'udienza preliminare fornisse la conferma del contesto mafioso nel quale erano maturati i fatti denunciati.

Particolare rilievo probatorio veniva riconosciuto, altresì, al contenuto di talune conversazioni intercettate all'interno degli uffici dell'ATO Rifiuti (segnatamente alle intercettazioni del 19.12.2006, del 5.1.2007, 6.1.2007 e 25.1.2007) che, oltre a dare conferma delle estorsioni cui gli imprenditori suddetti erano stati soggetti, consentivano di ricostruire il clima nel quale era maturata la volontà dei medesimi di sottrarsi al giogo del pizzo e di collaborare con le forze dell'ordine, anche sulla base del ruolo propulsivo assunto dal sindaco della città.

Quale valido elemento di sostegno dell'accusa venivano, infine, considerate anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Trubia Giuseppe, Celona Sergio e Trubia Rosario.

Trubia Rosario, in particolare, dichiarava che vi era un accordo fra Stidda e Cosa Nostra nella gestione delle estorsioni in Gela, in base al quale a fine mese venivano divisi gli introiti fra le due consorterie.

Riferiva che le ditte di Greco e Romano erano state sottoposte ad estorsione fin dal 1995 e che, quando era reggente, aveva stabilito con l'approvazione di Daniele Emmanuello e previo accordo con gli stiddari -



di fare pagare alle suddette imprese una somma elevata (che indicava in circa venti milioni al mese).

I rapporti con tali imprese erano gestite dai maggiori esponenti delle organizzazioni e non dai “carusi”.

Nell’ultimo periodo entrò in scena Smorta Crocifisso, presumendosi che, nel caso di un eventuale arresto del medesimo Trubia, lo Smorta avrebbe dovuto succedergli quale reggente.

In occasione del rinnovo dell’aggiudicazione da parte dei suddetti imprenditori, vi fu una richiesta di ulteriore somma “una tantum” che venne poi consegnata a Maganuco Enrico.

Trubia Giuseppe – il quale aveva lavorato alle dipendenze di Greco Rocco, denominato “Bacucco”- confermava il dato della soggezione ad estorsione dell’impresa di “Bacucco” avente l’appalto per la raccolta di rifiuti in Gela, aggiungendo di avere visto in una occasione Smorta Crocifisso, Fiorisi Carmelo e Rosario Trubia entrare nell’ufficio del suo titolare e di avere saputo dai medesimi che si erano “accordati” con “Bacucco” sulla tangente che quest’ultimo avrebbe dovuto pagare per la riaggiudicazione dell’appalto.

Anche Celona Sergio confermava che l’impresa di Greco Salvatore, detto Bacucco, era “nelle mani” di Smorta.

Avverso tale sentenza proponevano appello le difese di tutti gli imputati.

La difesa di *Smorta Crocifisso* proponeva appello con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 25.3.2008.

Con primo motivo chiedeva l’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.



In particolare, deduceva che una attenta lettura delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Trubia Rosario, in data 19.1.2007, avrebbero dovuto indurre a riconsiderare in termini diversi il rapporto fra Greco e l'organizzazione criminale. Il Greco, invero, lungi dall'assumere il ruolo di estorto, avrebbe accettato l'intervento di Cosa Nostra in suo favore, per garantirsi la prosecuzione del lavoro. La somma pagata non doveva intendersi come pizzo bensì quale "corrispettivo" per la turbativa d'asta che l'organizzazione aveva organizzato in favore del medesimo Greco.

Aggiungeva che le dichiarazioni suddette non erano mai entrate a far parte del fascicolo del P.M. e di averne avuto cognizione "casualmente" e "forse per errore".

Chiedeva, all'uopo, l'acquisizione delle dichiarazioni *de quibus*, risalenti al 19.1.2007, pertanto anteriori alle dichiarazioni rese dai medesimi imprenditori nonché l'audizione del medesimo collaboratore.

Il Greco, allorché venne sentito in data 27.1.2007, era già stato accusato dal Trubia, e pertanto avrebbe dovuto essere sentito con l'assistenza di un difensore, sicché le sue dichiarazioni erano inutilizzabili.

Il Greco era un soggetto del *pactum sceleris* e promise il pagamento di denaro in cambio dell'aggiudicazione.

Non poteva, pertanto, ritenersi integrata alcuna violenza o minaccia in suo danno.

Inoltre, posto che i rapporti erano intercorsi esclusivamente fra il Trubia Rosario ed il Greco, da nessun elemento emergeva un ruolo di protagonista dello Smorta.

Anche il Romano Giacomo, nelle dichiarazioni del 30.1.2007, non aveva attribuito alcun protagonismo allo Smorta.

Il Romano aveva riferito, di contro, con esattezza di altri protagonismi ma risalenti al 1996 e non attribuibili allo Smorta.



In ogni caso l'imputato era stato arrestato il 17.1.1999 e non poteva essere ritenuto responsabile anche per il periodo successivo a tale data.

Con secondo motivo chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche da considerare prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti in esame e gli altri fatti per i quali era stato giudicato dalla Corte di Appello di Caltanissetta, nonché la riduzione della pena nei minimi edittali.

Chiedeva, inoltre, l'esclusione del vincolo della continuazione interna ritenuto dal primo Giudice in relazione ad ogni episodio di versamento di ciascuna rata mensile, assumendo trattarsi, in realtà, di una frazione della somma unica stabilita a titolo estorsivo.

Con terzo motivo chiedeva che venisse ridotta la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, per la insussistenza di profili di attuale pericolosità sociale, considerato che la condotta risultava essersi arrestata al maggio 1999. Chiedeva, inoltre, l'esclusione della disposta pubblicazione della sentenza penale.

Con quarto motivo chiedeva, infine, la riduzione del risarcimento del danno, siccome liquidato in sentenza, in quanto non congruo nonché l'esclusione di ogni risarcimento nei confronti del Comune di Gela e della Confindustria.

Proponeva appello la difesa di *Vella Francesco* con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Gela in data.

Con primo motivo chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Rilevava la estrema genericità del materiale probatorio acquisito, sottolineando come non fosse stata acquisita certezza in ordine alla data della presunta riunione (espressamente indicata nel capo di imputazione)



che egli stesso avrebbe convocato con gli imprenditori che avrebbero dovuto essere sottoposti ad estorsione.

L'importanza della data della suddetta riunione derivava dalla considerazione del fatto che l'imputato aveva subito, anche nel periodo in contestazione, periodi di detenzione (in particolare dal 16.1.1999 al 3.9.2001).

Tale circostanza aveva anche indotto i giudici a revocare la misura cautelare nei suoi confronti e, solo successivamente, gli imprenditori avevano iniziato a modificare le loro dichiarazioni spostando in avanti la riunione e collocandola nell'ottobre del 2001.

Con secondo motivo chiedeva che venisse applicata dalla Corte la pena richiesta, ex art. 444 c.p.cp., nell'ambito del giudizio di primo grado e rispetto alla quale il P.M. non aveva , tuttavia, prestato il suo consenso.

Chiedeva, inoltre, previa acquisizione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Gela in data 8.11.2007, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il periodo compreso fra il 1.6.2002 ed il 31.7.2003, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato in contestazione e gli altri reati per i quali era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 1.2.2007 (sent. n. 130/2007) irrevocabile in data 1.3.2007.

Con terzo motivo chiedeva l'esclusione del vincolo della continuazione interna, la rideterminazione della pena base previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione del minimo della pena per l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91.

Chiedeva, infine, in via subordinata, che l'aumento per il riconoscimento del vincolo della continuazione interna fra i diversi episodi venisse contenuto entro i limiti della pena.



Proponeva appello, infine, anche la difesa dell'imputato *Ferracane Fortunato* il quale chiedeva, con *primo motivo*, l'assoluzione dal reato ascrittogli per non averlo commesso anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., e con *secondo motivo* l'applicazione di una pena più mite previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti.

Il processo veniva trattato alle udienze del 2.10.2008, 23.10.2008, 27.11.2008, 16.12.2008, 22.1.2009, 19.3.2009, 7.5.2009. All'udienza del 16.5.2009, conclusa la discussione, la Corte decideva come da separato dispositivo di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricostruzione dei fatti e fonti di prova

1.1. *La genesi del processo e le intercettazioni ambientali.*

L'odierno processo ha ad oggetto la cognizione di una serie di fatti estorsivi posti in essere da esponenti della criminalità organizzata gelese- ora riconducibili all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ora alla contrapposta organizzazione denominata Stidda- in danno delle imprese operanti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani della città.

Più esattamente il *thema decidendum* dell'odierno giudizio verte sull'accertamento e valutazione di diverse condotte, ascritte agli imputati in relazione a diversi segmenti temporali.

La cognizione della Corte deve ritenersi limitata, invero, alle condotte estorsive che vanno dal 1998 e fino 16.5.99 – delle quali è chiamato a



rispondere l'imputato Smorta Crocifisso- e alle successive condotte poste in essere dal giugno 2001 al giugno 2006, contestate agli imputati Vella Francesco e Ferracane Fortunato.

Nella genesi dell'odierno procedimento un ruolo determinante e propulsivo deve essere riconosciuto – siccome già evidenziato nella sentenza impugnata- all'allora sindaco della città, Rosario Crocetta.

In particolare - secondo quanto anche desumibile dalla informativa di reato in atti del 2.2.2007- quest'ultimo risulta avere sollecitato gli imprenditori operanti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani per la città di Gela a denunciare le estorsioni di cui erano vittime da parte della criminalità organizzata, nel corso di una prima riunione avuta con i medesimi in data 2 .11.2006.

Veniva contestualmente richiesta ed avviata una attività di intercettazione ambientale, presso la sede dell'ATO di Gela, al fine di documentare altre riunioni operative fra i medesimi imprenditori, che avrebbero dovuto svolgersi, proprio presso la sede suddetta.

In effetti, in data 19.12.2006, aveva luogo una riunione fra alcuni degli imprenditori del settore (Greco Rocco, Consoli Matteo, Romano Giuseppe, Callea Luca Francesco e Migliore Sebastiano) alla presenza del medesimo sindaco della città e la relativa conversazione veniva fatta oggetto di intercettazione.

Gli imprenditori facevano intendere di essere sottoposti da anni a richieste estorsive da parte della criminalità organizzata.

Altre rilevanti e significative conversazioni venivano registrate in data 5.1.2007, 6.1.2007 e 25.1.2007 aventi il medesimo oggetto.

Dal contenuto delle suddette conversazioni gli inquirenti desumevano la conferma del dato della sottoposizione ad estorsione degli imprenditori



oltre che di una certa ritrosia dei medesimi a denunciare agli organi inquirenti le illecite pressioni di cui erano vittime, per evidente paura di rappresaglie.

In particolare, nel corso della conversazione del *19.12.2006*, all'invito del sindaco Crocetta a denunciare le estorsioni di cui erano vittime, questi ultimi chiedevano quale avrebbe potuto essere il modo per liberarsi dalle estorsioni senza rischi.

Gli imprenditori proseguivano, dicendo che gli estorsori sapevano, prima di loro, quando avrebbero dovuto riscuotere i pagamenti e manifestavano la loro evidente paura a denunciarli per il rischio di rappresaglie.

Alla fine dell'incontro uno degli imprenditori ammetteva che avevano pagato diciotto mila euro in due versamenti da nove mila euro ciascuno, con "quote differenti" per ciascun imprenditore.

Il sindaco manifestava la sua disponibilità ad incontri successivi.

In data *5.1.2007* si svolgeva un ulteriore incontro, sempre nei locali dell'ATO, fra Greco Riccardo, Callea Luca, Consoli Matteo, Migliore Sebastiano ed il sindaco.

Consoli Matteo, parlando a nome degli altri imprenditori, dichiarava che essi erano disponibili a denunciare gli estorsori a condizione, però, di ricevere garanzie e di essere guidati.

Luca Callea riferiva che avevano pagato, complessivamente, diciotto mila euro, suddivisi in diversa misura fra tutti gli imprenditori associati, precisando anche i nomi dei soggetti ai quali i pagamenti del pizzo venivano effettuati (indicandoli in "Rosario", "Maganuco Enrico" ed in



altro soggetto, alto, “Vincenzo”, in “Domenico Vullo”, in “Billizzi”, in “Francesco Vella”).

Migliore Sebastiano interveniva nella discussione dicendo che dal 2001 al dicembre 2005 i pagamenti erano stati effettuati in eguale misura in favore di Cosa Nostra e della Stidda, mentre dal dicembre 2005 erano stati sospesi i pagamenti alla Stidda.

Nel prosieguo, i presenti commentavano il fatto che alcuni soggetti esponenti della criminalità organizzata risultassero alle dipendenze delle imprese operanti nel settore e che quando dovevano procedere ad assunzioni subivano “pressioni da tutti”.

In data 6.1.2007 veniva registrata altra conversazione fra Callea Luca, Migliore Sebastiano, Greco Riccardo e Consoli Matteo. Successivamente interveniva il sindaco Crocetta.

Gli imprenditori manifestavano la loro volontà di iniziare a collaborare e discutevano circa le possibili modalità operative per i loro successivi passi, anche al fine di limitare eventuali rischi.

In data 25.1.2007 veniva registrata una conversazione fra Greco Riccardo, Greco Vincenzo, Callea Luca, Consoli Matteo, Migliore Sebastiano e Cannizzo Nunzio nel corso della quale gli imprenditori commentavano ulteriormente il dato della loro sottoposizione ad estorsioni.

I medesimi ribadivano la loro volontà di denunciare gli estorsori per non “alimentare il malaffare”.

1.2. Le dichiarazioni delle parti offese



A seguito degli incontri avuti fra gli imprenditori ed il sindaco – nel corso dei quali maturava la volontà dei primi di denunciare alle autorità inquirenti i ripetuti e gravi fatti di estorsione che da tempo erano costretti a subire da parte delle consorterie criminali di Gela- venivano raccolte le dichiarazioni delle parti offese.

Greco Rocco, detto Riccardo nonché indicato dai collaboratori come “bacucco”, riferiva che, nell’anno 1996, dopo la prima aggiudicazione dei lavori da parte della sua impresa COSIAM e della ditta ROMA COSTRUZIONI di Romano Giacomo, aveva subito, insieme a quest’ultimo, l’estorsione da parte di Fiorisi Carmelo e di Maganuco Enrico, esponenti della *Stidda*, ai quali pagarono regolarmente per un paio di anni.

Alcune volte anche Morteo Francesco si accompagnava ai due suddetti Fiorisi e Maganuco.

Successivamente, nel corso degli anni 1997-1998, si presentava Trubia Rosario (detto “Nino D’Angelo”), esponente di *Cosa Nostra*, informandoli del fatto che da quel momento i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati nelle sue mani. In quella occasione Trubia Rosario chiese una “somma di denaro che si aggirava a circa cento milioni, una tantum”. Nel corso di tali “trattative”, Trubia Rosario si recava a trovarlo accompagnato da “Fiorisi e Maganuco e Smorta Crocifisso”

Anche dopo tale intervento del Trubia Rosario, il “mensile dovuto” veniva consegnato prevalentemente a Maganuco Enrico.

Il pagamento del pizzo veniva sospeso per gli anni 1999 -2000 – durante i quali non erano risultati aggiudicatari dei lavori- e ripreso nel 2001, dopo che si aggiudicavano il nuovo appalto insieme ad altri sei



imprenditori con i quali si erano costituiti in ATI (Consoli Matteo, Greco Gaetano, Greco Vincenzo e Callea Luca Francesco) insieme a Cannizzo Nunzio.

Per gli anni 1999 e 2000, invece, l'appalto era stato vinto dai suddetti imprenditori (Consoli, Greco Gaetano, Greco Vincenzo e Callea) ed il dichiarante era rimasto estraneo ai lavori.

Nel 2001 si presentavano immediatamente da loro Fiorisi Carmelo e Vella Francesco pretendendo il pagamento del "pizzo" mensile, quantificato in complessivi euro 18.000,00, in relazione all'importo complessivo dei lavori appaltati, pari a circa sei milioni di euro.

Tale somma veniva ripartita fra tutti gli imprenditori in proporzione alle rispettive quote sociali possedute da ciascuno di essi in seno all'A.T.I.

Il pagamento di tale somma avveniva fino al mese di luglio del 2006. A partire da tale data venivano, invece, sospesi i pagamenti.

Inizialmente la quota di pertinenza del dichiarante veniva versata da Romano Giuseppe; successivamente quest'ultimo chiedeva a Callea Luco Francesco di curare lui il pagamento di tutte le somme degli imprenditori aggiudicatari, ad eccezione dell'importo dovuto da Romano Giuseppe il quale provvedeva autonomamente ad effettuare il pagamento del "dovuto".

Aggiungeva, infine, che anche Vullo Domenico si era recato "recentemente" dal Callea per riscuotere il pizzo e che quest'ultimo aveva cercato di prendere tempo.

Il medesimo Greco Rocco riconosceva inoltre in fotografia nell'odierno imputato Vella Francesco il soggetto che "si presentò nell'anno 2001 insieme a Fiorisi Carmelo per concordare le somme di denaro a titolo estorsivo da pagare alle consorterie mafiose".



Riconosceva, inoltre, tutti gli altri soggetti ai quali aveva fatto riferimento nel corso della sua deposizione.

Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese, in data 30.1.2007, da *Romano Giacomo*, titolare della ditta ROMA COSTRUZIONI, il quale confermava la sottoposizione ad estorsione da parte della sua ditta e della COSIAM di Greco Rocco.

Dichiarava, inoltre, che il pagamento delle somme avveniva inizialmente nelle mani di Fiorisi e Maganuco e che, successivamente, ricevevano la visita di Trubia Rosario il quale comunicava loro che avrebbero dovuto pagare un importo maggiore, cosicché concordavano il pagamento di una “cifra una tantum”.

Nel 2001, dopo la costituzione in ATI con altre nove ditte, aveva luogo una riunione con Vella Francesco, Fiorisi Carmelo e Maganuco Enrico (anche se la presenza di quest'ultimo veniva indicativa con il beneficio del dubbio), a seguito della quale veniva concordato il pagamento della somma di euro 18.000,00 mensile, ripartita in diversa misura fra gli imprenditori associati.

Dopo il 2003 cedeva la gestione della sua impresa al figlio Romano Giuseppe.

Anche *Callea Luca Francesco*, sentito in data 27.1.2007, riferiva che dopo la costituzione dell'ATI, nell'anno 2001, aveva luogo una riunione fra gli imprenditori aggiudicatari e Fiorisi Carmelo, per conto della Stidda, oltre che Vella Francesco, per conto di Cosa Nostra. Si conveniva il pagamento della complessiva somma di lire 35 milioni, che veniva suddivisa fra gli imprenditori in ragione della loro quota di partecipazione all'ATI.



La somma mensile così pattuita non veniva pagata singolarmente dagli imprenditori, bensì raccolta dal medesimo Callea, da Consoli Matteo e da Greco Gaetano.

I soldi raccolti venivano pagati in maggiore misura a Cosa Nostra, ed in minore misura alla Stidda.

Personalmente aveva provveduto a consegnare tale somma “in ordine cronologico” a Vella Francesco, Paolo Portelli, Carmelo Billizzi e Domenico Vullo, nonché a Ferracane Fortunato (“Ogni tanto ho consegnato tale somma anche a Fortunato Ferracane”).

La conferma della estorsione subita dagli imprenditori associati veniva fornita anche da *Greco Vincenzo*, sentito in data 27.1.2007, il quale riferiva anche in ordine alla riunione avuta - dopo l'ingresso nella originaria ATI (che si era aggiudicata i lavori negli anni 1999-2000) da parte di Greco Rocco e Romano Giuseppe - con Fiorisi Carmelo e Vella Francesco i quali imposero di “regolarizzare” la posizione degli imprenditori, stabilendo che “ogni volta che venivano effettuati i mandati di pagamento occorre versare una quota a loro”..

Da parte sua pagava la somma di euro 1.500,00 che consegnava al Callea Luca.

Migliore Sebastiano, sentito in data 27.1.2007, ha parimenti dichiarato che - dopo che l'ATI si ampliò “nell'anno 2002 a seguito di una nuova gara di appalto”, e dopo il subingresso di Greco Rocco e Romano Giuseppe - si era tenuta una riunione “presso l'autoparco di Greco Gaetano” alla quale erano presenti tutti gli imprenditori operanti nel settore, oltre che “Carmelo Fiorisi e un'altra persona”, indicata come “Francesco”, conosciuti come mafiosi locali, i quali dissero di pagare



“una somma di denaro mensilmente quantificata in 18.000,00 euro” che gli imprenditori decisero di suddividere fra loro, in percentuale, in considerazione delle quote sociali di appartenenza.

La quota di sua spettanza, pari ad euro 1.500,00, veniva consegnata a Callea Luca, il quale provvedeva poi a “girarla agli esponenti mafiosi”.

I pagamenti si protraevano fino al luglio del 2006, quando di comune accordo decidevano di sospenderli.

Consoli Matteo, sentito in pari data, dichiarava di avere iniziato a pagare il pizzo fin dall’anno 2000, quando aveva cominciato a lavorare nel settore, partecipando ad una associazione temporanea di imprese, della quale facevano anche parte Callea Luca, Greco Vincenzo, Greco Gaetano e Migliore Sebastiano.

I soldi li consegnava a Callea Luca, il quale provvedeva poi, personalmente, a consegnarli a chi di dovere.

Provvedeva al pagamento di lire tre milioni, “ogni volta che veniva effettuato il mandato di pagamento da parte del comune di Gela”.

Erano stati gli altri imprenditori a riferirgli che bisognava provvedere a tali pagamenti alle cosche mafiose locali.

Quando “nell’anno 2002, a seguito di una gara di appalto, l’ATI si ampliò” e subentrarono Greco Rocco e Romano Giuseppe, si svolse una riunione , presso l’autoparco del Greco Gaetano, alla presenza di Carmelo Fiorisi e Carmelo Vella”, conosciuti come mafiosi locali. Nel corso di tale riunione venne loro imposto di “regolarizzare” la loro posizione. Successivamente, incontrò Maganuco Enrico, conosciuto come “mafioso locale” il quale gli disse che avrebbe dovuto provvedere a consegnare a lui direttamente “il denaro a titolo estorsivo”.



Effettivamente, consegnò la somma di sua spettanza, pari ad euro 1.500,00 inizialmente nelle mani di Maganuco Enrico.

Dopo l'arresto di Maganuco, veniva contattato da Gammino Gianluca il quale gli diceva che, da quel momento in poi, avrebbe dovuto pagare nelle sue mani.

Successivamente ancora veniva contattato da "Vincenzo Patatina", da lui conosciuto come mafioso locale, al quale cominciò a consegnare le somme dovute a titolo di pizzo.

Il medesimo riconosceva in fotografia Vella Francesco nel soggetto indicato come "Francesco", Maganuco Enrico, Fiorisi Carmelo e Vullo Domenico.

Dichiarazioni di analogo tenore rendeva *Greco Gaetano* il quale affermava che successivamente all'aggiudicazione dei lavori, nell'anno 2001, "si presentarono Fiorisi Carmelo, Maganuco Enrico e Vella Francesco i quali inizialmente pretesero un riunione con tutti gli otto impresari e in quell'occasione ci diedero notizie delle loro pretese, che venne stabilita nella quota mensile di 18.000,00 euro, calcolata in percentuale sulla somma totale dell'appalto". Precisava, altresì, che la riunione con i suddetti Fiorisi, Maganuco e Vella avveniva "all'interno del parcheggio per automezzi di via Generale Cascino".

In seguito fu stabilito dai medesimi imprenditori che avrebbero dovuto ripartire fra di loro il suddetto importo, "in base alle quote sociali possedute in seno all'ATI", aggiungendo che i pagamenti vennero effettuati fino al mese di giugno-luglio 2006.

Cannizzo Nunzio, sentito in data 27.1.2007, dichiarava che, dopo la costituzione in A.T.I. con gli altri imprenditori del settore e dopo



l'aggiudicazione dei lavori *de quibus*, gli veniva riferito dagli altri imprenditori “ che oramai da tempo era consolidata la prassi di pagare tale quota ai rappresentanti delle cosche mafiose gelesi” e che la sua quota, in ragione della sua percentuale di partecipazione all'ATI, era di circa tre milioni, ovvero di 1.500,00 euro mensili. Da quel momento aveva “sempre pagato tale somma”.

Le dichiarazioni suddette superano pienamente il vaglio dell'attendibilità, perché convergenti, ed anche alla luce delle risultanze desumibili dalle intercettazioni in atti, dalle quali si evince la piena conferma della sottoposizione delle imprese operanti nel settore dei rifiuti al giogo del “pizzo” , vista l'ammissione che le stesse parti offese ne facevano al sindaco della città, Rosario Crocetta, alla presenza del quale avvenivano le conversazioni intercettate presso gli uffici dell'ATO.

L'iniziale reticenza delle parti offese ad ammettere i fatti dinanzi agli organi di polizia conferma ulteriormente la credibilità delle dichiarazioni delle parti offese, dovendo tale riluttanza a presentare denuncia essere posta evidentemente in collegamento con il diffuso e grave clima di intimidazione indotto dalle organizzazioni criminali operanti nel territorio (Stidda e Cosa Nostra) nei confronti delle imprese del settore.

1.3. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Il patrimonio probatorio dell'odierno processo risulta, infine, ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, escussi nella fase delle indagini preliminari.



Anche tali dichiarazioni superano il vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, considerato lo spessore criminale dei soggetti dai quali promanano, l'autonomia e convergenza delle medesime dichiarazioni, nonché tenuto conto delle numerose pronunzie irrevocabili che hanno ritenuto l'attendibilità dei collaboratori in esame.

Il collaboratore *Celona Sergio* dichiarava che Greco Salvatore, detto Bacucco, era sottoposto ad estorsione da parte di Smorta, aggiungendo che, dopo l'arresto di quest'ultimo, la Stidda riusciva a prendere il sopravvento, attraverso Fiorisi Carmelo (*"La spazzatura nel '99 è stata gestita da Salvatore Greco, inteso Bacucco. Questi era nelle mani di Smorta, ma dopo il suo arresto la stidda, approfittando della disorganizzazione che consegue ad un cambio di reggenza (assunta poi da mio fratello Emanuele) riuscì a mettere le mani su questo servizio tramite Carmelo Fiorisi, che pertanto la pose sotto estorsione"*).

Il collaboratore *Trubia Giuseppe*, sentito in data 24.4.1999, dichiarava che l'impresa di Bacucco era sottoposta ad estorsione, sia da parte di Cosa Nostra che da parte della Stidda, aggiungendo di avere avuto contezza personale di tale circostanza, avendo visto, in una occasione, Smorta Crocifisso, Fiorisi Carmelo e Rosario Trubia entrare nell'ufficio del suddetto Greco. Aggiungeva, di avere saputo successivamente che, nel corso di quell'incontro, i tre avevano cercato di raggiungere un accordo sul *quantum* dovuto da parte dell'impresa e che avevano discusso anche della possibilità che la stessa potesse riaggiudicarsi l'appalto (*"Attualmente sono sottoposti ad estorsione le imprese di pulizie "Bacucco" che ha l'appalto per la raccolta dei rifiuti in Gela. Questa impresa paga sia a Cosa Nostra che alla Stidda, infatti in una*



occasione io personalmente ho visto Smorta Crocifisso, Fiorisi Carmelo e Rosario Trubia entrare nell'ufficio del titolare dell'impresa. Gli stessi mi dissero poi che in quella occasione avevano cercato di accordarsi sul prezzo della tangente affinché il Bacucco potesse riaggiudicarsi l'appalto per raccolta dei rifiuti in quanto si profilava la concorrenza di un'altra impresa").

Infine, il collaboratore *Trubia Rosario* risulta essere stato sentito in data 16.11.2006, 9.12.2006 e 17.2.2007.

A tali dichiarazioni si sono, inoltre, aggiunte, a seguito della congiunta produzione del P.G. e della difesa dell'imputato, le ulteriori dichiarazioni rese dal medesimo proponente in data 19.1.2007.

Nel corso dell'interrogatorio del 9.12.2006, il collaboratore – già uomo d'onore, esponente del clan Madonia, e reggente della famiglia di Gela nel periodo compreso fra il 1995 ed il 1998- dichiarava che, nel periodo della sua reggenza, sussisteva una sorta di *pax mafiosa* fra Cosa Nostra e Stidda, limitatamente alla gestione delle estorsioni.

In particolare, pur essendovi alcune imprese sottoposte ad estorsione da parte della Stidda ed altre sottoposte ad estorsione da parte di Cosa Nostra, a fine mese le somme provento dalle estorsioni venivano suddivise "equamente" fra le due consorterie criminali. In quel periodo i referenti, per la Stidda, erano Paolo Di Maggio, Emanuele Tuccio, Salvatore Nicastro, Carmelo Fiorisi, Enrico Maganuco e, dopo la sua scarcerazione, Franco Morteo.

Nel corso dell'interrogatorio del 17.2.2007 il suddetto dichiarava che le ditte che gestivano la raccolta dei rifiuti, ovvero quella di Riccardo Greco e di Romano, erano sottoposte ad estorsione sia da parte di Cosa



Nostra che da parte della Stidda, anche se erano gli stiddari ad effettuare materialmente il prelievo delle somme estorte.

Quando assunse la reggenza, nel 1995, decise che la somma pagata, fino a quel momento, dalle imprese (pari a circa sessanta-settanta milioni l'anno) era poca cosa rispetto al valore dell'appalto (*“devo dire ancora che la somma in questione mi sembrava poca rapportata al valore di quell'appalto tanto che sospettavo che qualcuno dei stiddari potesse avere degli interessi diretti nella gestione della spazzatura”*). Decise, pertanto, che l'importo del “pizzo” avrebbe dovuto essere adeguato, parlandone prima con gli stiddari suoi referenti (*“in ogni caso cominciai ad adoperarmi affinché l'importo del pizzo venisse elevato. Prima di formulare la richiesta ai suddetti imprenditori ne parlai con i soggetti della stidda con i quali in quel momento mi rapportai e cioè Carmelo Fiorisi, Enrico Maganuco ed in qualche caso con Salvatore Nicaastro. Nel '98 prima del mio arresto ne parlai anche con Franco Morteo”*).

In occasione di un incontro con gli imprenditori interessati, Greco e Romano- nonchè alla presenza degli stiddari Fiorisi e Maganuco e venendo accompagnato da Smorta Crocifisso e Salvatore Burgio- impose loro il pagamento di una somma più elevata. Secondo una tattica concordata, il collaborante avrebbe dovuto fare la parte del cattivo, mentre gli altri avrebbero dovuto ammortizzare gli effetti di tale richiesta (*“ La tattica concordata con queste persone era che io facessi <il cattivo> con richieste esose e con pesanti minacce, ricordo infatti che minacciai di morte Riccardo Greco, mentre gli stiddari ed anche lo Smorta facevano i <buoni>, vale a dire si mostravano più comprensivi rispetto agli imprenditori che accampavano problemi economici”*).



Il risultato di tale riunione fu comunque positivo per le cosche criminali, le quali dovettero pagare venti milioni al mese circa (*“ad un certo punto comunque l'importo del pizzo fu elevato., Mi pare di ricordare che già nel 97-98 le ditte pagavano venti milioni al mese che venivano divise al 50% fra cosa nostra e la stidda”*).

Particolare rilevanza assunse lo Smorta nella gestione dell'estorsione *de qua*, anche se nella fase finale precedente l'arresto del collaboratore.

L'ascesa del ruolo criminale dello Smorta dipese dalla volontà degli stessi Emmanuello i quali lo avevano indicato quale soggetto destinato ad assumere le vesti di reggente nel caso di arresto dello stesso collaborante (*“Lo Smorta è entrato in scienza in questa estorsione solo nell'ultima fase precedente il mio arresto, precedentemente e lo stesso si trovava infatti detenuto. Una volta uscito dal carcere lo Smorta operava in stretto contatto con il sottoscritto poiché tra le evenienze che dovevamo considerare c'era anche quella di un mio eventuale arresto. Nel qual caso lo Smorta era destinato ad assumere lui le vesti di reggente e quindi doveva conoscere bene la situazione. Preciso che erano stati i fratelli Emmanuello ad indicare nello Smorta la persona che mi doveva coadiuvare”*).

Il maggiore attivismo dello Smorta consisteva ^① nell'accompagnare più volte il collaboratore presso l'ufficio del Greco “per definire l'estorsione nel senso di aumentarne l'importo”, essendo peraltro un soggetto che sia Grceo che Romano conoscevano come “interlocutore ufficiale” del clan. I rapporti con gli imprenditori estorti del settore venivano considerati “prerogativa” degli esponenti di maggiore spicco delle due consorterie criminali, in quanto “i carusi” venivano generalmente tenuti fuori (*“L'estorsione sulla nettezza urbana rientrava fra le estorsioni importanti, questo comportava che i <carusi> vale a dire i soggetti che*



di regola giravano preso i negozianti per chiedere e riscuotere il pizzo, venivano in questo caso tenuti fuori ed erano direttamente le persone di prestigio di entrambi i clan a contattare gli imprenditori, formulare le minacce e riscuotere le somme”). I “carusi” entravano in scena soltanto di fronte all’eventuale resistenza di taluno degli imprenditori per porre in essere danneggiamenti o altri atti intimidatori consistenti nella esplosione di colpi di arma da fuoco.

Un’altra forma di estorsione consisteva nell’imporre agli imprenditori l’assunzione di uomini d’onore, o di soggetti ad essi vicini. Anche tale assunzione si risolveva in un onere economico per le imprese, trattandosi di soggetti “poco zelanti nello svolgimento del lavoro” che “si mettevano in malattia così percependo lo stipendio senza lavorare”.

Infine, nel momento in cui i due suddetti imprenditori si aggiudicarono il lavoro, i clan pretesero il pagamento di una ulteriore somma “una tantum” di cento milioni di lire. Tale somma venne consegnata in unica soluzione a Magnauco Enrico.

Altre dichiarazioni risultano rese dal medesimo collaboratore, in data 19.1.2007 – acquisite nel corso del presente giudizio su richiesta della difesa dell’imputato Smorta e del P.G.

Secondo tali ultime dichiarazioni quando il collaborante chiese la tangente al Greco questi replicò che se avesse nuovamente vinto la gara avrebbe pagato cento milioni per un anno.

Il collaborante si prodigò allora con l’allora sindaco della città, Franco Gallo, il quale fece presente che si sarebbe potuta dare una ulteriore proroga di un anno all’impresa del Greco, a condizione che da parte delle consorterie criminali organizzate non si perpetrassero altri incendi



che avrebbero potuto destare l'allarme delle forze dell'ordine e dell'opinione pubblica.

Una volta ottenuta la proroga, i Greco consegnarono cento milioni al Maganuco il quale li consegnò, a sua volta, al medesimo collaborante "presso la caserma dei carabinieri di Gela".

Alla fine dell'anno di proroga, venne indetta la gara per una nuova aggiudicazione dell'appalto. Il collaborante stipulò un accordo con Greco Riccardo, in base al quale quest'ultimo si impegnava a pagare la complessiva somma di seicento milioni, "a titolo estorsivo, per ogni anno di attività" con l'ulteriore intesa che avrebbe proceduto ad assumere alcuni soggetti indicati dai clan ". Il Trubia "intervenne presso altre ditte concorrenti al fine di farle recedere dal partecipare alla gara" che fu vinta effettivamente dal medesimo Riccardo Greco.

Una parte di questa tangente fu consegnata anche al sindaco Gallo in persona (*" In epilogo la gara fu vinta appunto da Riccardo Greco che subito consegnò cento milioni a Trubia, Cinquanta milioni di questa tangente il Trubia li consegnò al sindaco Franco Gallo mediante Pippo Sciascia"*).

Infine, risulta prodotto ed acquisito in atti – giusta ordinanza della Corte del 22.1.2009- il verbale delle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore Trubia Rosario, nel corso del dibattimento del parallelo procedimento in corso dinanzi il Tribunale di Gela (proc. n. 613/07 R.G.), all'udienza del 7.4.2008, con le quali il collaborante in esame ha ulteriormente arricchito il suo racconto di particolari, chiarendo il senso delle precedenti propalazioni rese in data 19.1.2007.

In particolare, il collaboratore suddetto- dopo avere confermato il suo intervento iniziale presso il Greco Riccardo per indurlo a pagare una



somma maggiore a titolo di estorsione- ha dichiarato che, in occasione della seconda gara di appalto, ebbe a contattare il Greco dicendogli che avrebbe potuto fargli vincere la gara, ove avesse acconsentito a pagare la somma di seicento milioni.

Più in particolare, ha riferito che addirittura Daniele Emmanuello si era interessato alle sorti di tale gara, raccomandando una ditta di Piazza Armerina, di tale Praino, e dandogli addirittura specifico mandato di uccidere il Greco Riccardo (pag. 110).

Ufficialmente tale interessamento era giustificato adducendo una sorta di “gratitudine” dovuta dagli Emmanuello vero il suddetto Praino, per essere stato agevolato durante la latitanza.

In realtà, successivamente il collaborante apprese che l’Emmanuello in persona era entrato in società con tale impresa (*“dice < quello che dovrebbe pagare il bacucco lo paga questo amico perché a noi ci favorisce, perché noi siamo latitanti e...> E mi ha fatto la capa così, però io non sapendo che dietro loro si stavano mettendo in società”* pag. 108).

Con tale ditta il collaboratore raggiunse l’intesa che l’avrebbe aiutata a vincere la gara, in cambio della somma di lire 600 milioni e a condizione che acconsentisse ad entrare in società con lo stesso propalante, aggiungendo però che ne avrebbe dovuto parlare con le ditte locali, alle quali avrebbe dovuto dare la preferenza (*“ dico < tu pensaci per i fatti tuoi e poi anche tui ni dai una risposta, perché ci sono le ditte locali> perché c’erano le ditte di Greco e di Romano che facevano il primo lotto < ed è giusto che io passo anche la preferenza ai paesani>* pag. 109).

Successivamente a tale incontro con l’imprenditore di Piazza Armerina, si recava da Greco Riccardo, accompagnato dal Fiorisi, dal Maganuco e

da Salvatore Bugio “minacciandolo di brutto” (“ *un giorno l’ho minacciato di brutto che , a momenti, scusate l’espressione, si pisciava addosso*”.. e gli ho detto < guarda c’è questa situazione, tu conosci Tizio?> Gli ho detto < guarda che come tu esci di qua io t’ammazzo, ci sono pronti un paio di ragazzi ad ammazzarti, perciò cerca di comportarti bene e fai quello che ti dico io> pag. 110, ed ancora <guarda che c’è Praino di Piazza Armerina che mi vuole dare seicento milioni, tu me li dai? Se me li dai tu, io preferisco il paesano a forestiero> ... < se l’appalto, dice, lo vinco io te li do> pag. 131-131). Daniele Emmanuello, quando seppe che il lavoro era stato “chiuso” dal Trubia non più ad ottanta milioni bensì a seicento milioni, ma con una impresa diversa da quella che lui stesso aveva indicato, lo rimproverò pesantemente in quanto aveva contravvenuto al suo ordine di uccidere il Greco (“ *Tu devi fare quello che ti dico io, se io ti dico di uccidere tu lo devi uccidere*” pag. 111).

Solo in seguito comprese che l’Emmanuello aveva un altro interesse, avendo il proposito di entrare in società con la suddetta impresa Praino così da lucrare ulteriori guadagni oltre quello rappresentato dalla percezione del pizzo (“ *poi ho scoperto da lì che lui ci doveva entrare in società in quanto non doveva fare sapere*”, pag. 112).

L’uccisione di Riccardo Greco, rectius di Greco Rocco – commissionata da Daniele Emmanuello- doveva costituire un mezzo per assicurare l’aggiudicazione della gara, essendo il suddetto l’unico concorrente che potesse comprometterne l’esito (“ *perché c’era che dovevano presentare le buste per partecipare alla gara dell’appalto e allora automaticamente non ci doveva essere nessun impedimento. L’unico impedimento era Riccardo Greco, allora io una volta facendo uccidere*



Riccardo Greco, Praino aveva carta.. come si dice.. aveva la strada spianata, no?” pag. 119).

L'accettazione, tuttavia, da parte del Greco della nuova imposizione impedì a Daniele Emmanuello di portare a compimento i suoi propositi omicidiari, essendosi trattato di un affare gestito anche con gli stiddari (*“ Si salva la vita perché io sono stato preso con le mani in mano. Sarebbe a dire, io c'ho fatto una proposta di seicento milioni e lui ha accettato, a quel punto non ho potuto fare più nulla se no mi potevo accattivare diciamo con gli stiddari, con Gabriele Fiorsi e con Enrico Magauco. Come, dice, questo ci dà tutti questi soldi e tu me lo ammazzi? “ pag. 120).*

2. Posizione dell'imputato Smorta Crocifisso.

Sulla scorta di tale materiale probatorio ritiene la Corte che non possa che trovare conferma il giudizio di penale responsabilità emesso dal primo Giudice nei confronti di tutti e tre gli imputati appellanti.

Con specifico riferimento all'imputato Smorta Crocifisso non può essere condiviso l'assunto della difesa secondo il quale gli imprenditori interessati all'appalto della raccolta dei rifiuti solidi urbani avrebbero avuto un ruolo di associati o complici, tenuto conto in particolare delle dichiarazioni rese dal collaboratore Trubia Rosario, in data 19.1.2007 che dovrebbero indurre ad una diversa ricostruzione del rapporto intercorso fra il Greco e l'organizzazione criminale.

Si sostiene che il rapporto fra il Greco ed il Trubia avrebbe avuto natura sinallagmatica e che il pagamento di somme di denaro da parte del Greco non sarebbe avvenuto in chiave estorsiva, avendo piuttosto



rappresentato il corrispettivo per la turbativa d'asta promessa dal Trubia Rosario, nella qualità di reggente della famiglia mafiosa gelese per assicurare all'impresa del Greco una nuova aggiudicazione dei lavori.

Tale superiore assunto deve ritenersi, invero, decisamente smentito dal contenuto delle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore all'udienza del 7.4.2008, nell'ambito del parallelo processo in corso di svolgimento dinanzi il Tribunale di Gela a carico di Fiorisi Carmelo + 9, (proc. n. 613/07 R.G.), all'udienza del 7.4.2008, con le quali è stato chiarito il vero significato del presunto "accordo" intercorso fra il Trubia Rosario, per conto della criminalità organizzata gelese, e il Riccardo Greco.

Le dichiarazioni del collaboratore Trubia Rosario devono essere lette ed interpretate seguendo una chiave di lettura di insieme e non possono essere segmentate. Il verbale di dichiarazioni (peraltro riassuntivo) del 19.1.2007 deve essere letto congiuntamente al verbale dibattimentale del 7.4.2008, e dalla lettura congiunta dei suddetti atti non può che evincersi la prova del continuo assoggettamento ad estorsione del Greco Rocco e degli altri imprenditori operanti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'intervento del collaboratore in questione, allora reggente della famiglia, deve essere letto nell'ottica di una strategia di ricontrattazione delle condizioni dell'estorsione –già in atto da tempo- in termini quanto più possibile convenienti per le cosche criminali.

Invero, proprio i dettagli riferiti dal Trubia in ordine alle "pratiche persuasive" poste in essere nei confronti del predetto Greco, efficacemente descritte dal medesimo propalante con l'espressione " lo minacciai di brutto", appaiono indicativi della effettiva natura del



rapporto intercorso fra le parti, che non appare sicuramente suscettibile di essere ricondotto nell'alveo di uno schema negoziale paritario fra le parti.

Deve escludersi categoricamente che il rapporto in questione sia intercorso fra soggetti dotati di pari poteri "negoziali" e comunque liberi di esprimere la loro volontà e che il Greco abbia assunto un ruolo di "complice".

Particolarmente significative appaiono, inoltre, le dichiarazioni rese dal collaboratore in ordine all'incarico ricevuto da parte di Daniele Emmanuello di uccidere Greco Riccardo (alias Greco Rocco), in quanto costituiva un ostacolo all'aggiudicazione della gara.

Né deve omettersi di considerare che proprio il Trubia Rosario ha riferito che Greco Riccardo si salvò solo in quanto la "chiusura" del rapporto avvenne alla presenza degli stiddari, in quanto evidentemente non era più possibile uccidere un imprenditore che aveva accettato di pagare le somme richieste anche dall'opposta cosca criminale.

Appare evidente, pertanto, che - al di là della terminologia talora richiamata dal collaborante, laddove, ad esempio, rimanda ad ipotetici "accordi" raggiunti con il Greco Riccardo- le dichiarazioni del collaboratore suddetto non lasciano dubbi sul clima di intimidazione e di coartazione nel quale il predetto Greco si è venuto a trovare.

La proposta del Trubia e la conseguente accettazione *ob torto collo* da parte del Greco Rocco - lungi dal potere essere configurati come espressione di un rapporto sinallagmatico fra le parti- devono essere piuttosto intesi come interventi significativi della cosca criminale volti a dare un diverso assetto, più remunerativo per la stessa, ad una vicenda estorsiva già in atto da tempo.



L'accettazione da parte del Greco delle nuove condizioni imposte – pur se correlate anche ad un intervento delle organizzazioni criminali prospettato come possibile per favorire l'aggiudicazione della gara da parte dell'impresa- non può mutare il giudizio di disvalore sulla condotta dell'odierno imputato, ove si consideri che la parte offesa, destinata ad essere addirittura uccisa, e già da tempo sottoposto al giogo del "pizzo", si è trovata nella impossibilità di esprimere una diversa volontà.

In ogni caso, non va omissso di considerare che, comunque, per gli anni 1999-2000 l'impresa di Greco Rocco non risulta essersi aggiudicata i lavori in questione, risultando essere stata vinta la gara di appalto del 15.11.1999 (alla quale il proपालante ha fatto riferimento) da parte di un diverso gruppo di imprese, al quale l'impresa del "Bacucco" era rimasta estranea.

Anche tale ultima considerazione induce a ritenere che il presunto intervento della cosca criminale, per alterare l'esito dell'aggiudicazione della gara, in realtà non vi sia stato e che, comunque, trattasi di una circostanza ininfluenza ai fini della valutazione dei fatti per cui è processo, anche considerato l'esito finale della gara de qua.

Né è possibile riferire quanto narrato dal collaboratore alla precedente gara vinta da Greco Rocco nel 1996, in quanto il medesimo Trubia colloca tale episodio in un momento successivo, avendo fatto riferimento ad una gara indetta dopo il primo periodo di appalto, aggiudicato all'impresa del Greco.

Ciò posto, il compendio probatorio acquisito a carico dell'imputato in esame - segnatamente costituito dalle dichiarazioni della parte offesa Greco Rocco, dai collaboratori di giustizia Trubia Giuseppe, Trubia



Rosario e Celona Sergio - impone di ritenerlo responsabile dell'ipotesi criminosa ascrittagli, essendo stata acquisita la prova di una piena compartecipazione dell'imputato in esame nella gestione della estorsione in atto nei confronti delle imprese che si occupavano della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La parte offesa Greco Rocco, nel ricostruire le varie tappe delle vicende estorsive subite, ha indicato l'odierno imputato come uno dei soggetti che era solito accompagnare Trubia Rosario (all'epoca reggente della famiglia mafiosa gelese), quando si recava a fargli "visita" presso il suo ufficio.

Il collaboratore di giustizia Celona Sergio ha dichiarato che l'impresa di Bacucco, ovvero di Greco Rocco, era nelle mani di Smorta.

Il collaboratore Giuseppe Trubia ha parimenti confermato il ruolo attivo di collaborazione assunto dall'imputato in esame nel rapporto estorsivo *de quo*, confermando di avere visto in una occasione lo Smorta accompagnare il Trubia Rosario nell'ufficio di Greco Rocco, e di avere saputo successivamente quali fossero state le ragioni di tale "visita".

IL collaboratore Trubia Rosario, infine, ha chiarito quale sia stato il ruolo dello Smorta nella vicenda estorsiva in esame, precisando che quest'ultimo era stato indicato da Daniele Emmanuello come soggetto destinato a subentrargli nella reggenza, nell'ipotesi di arresto del collaboratore. Circostanza, quest'ultima che poi effettivamente si verificò, essendo stato accertato, con sentenza irrevocabile, che, effettivamente, l'imputato assunse il ruolo di reggente nel 1998, dopo l'arresto di Trubia Rosario.



Non merita accoglimento il secondo motivo di appello con il quale si contesta l'aumento di pena stabilito dal primo Giudice per il vincolo della continuazione interna .

Invero la condotta ascrivibile all'imputato in esame risulta perpetrata attraverso una pluralità di minacce che si configurano come autonome condotte di reato, in quanto per le modalità di realizzazione e tenuto conto dell'elemento temporale, appaiono dotate di una propria individualità. L'assoggettamento alla intimidazione proveniente dalle minacce mafiose – di volta in volta perpetrate attraverso la visita periodica degli esponenti delle cosche criminali presso gli uffici degli imprenditori estorti e che hanno dato luogo ad una pluralità di pagamenti a cadenza periodica- non può essere ricondotto ad uno schema criminoso unitario, dovendo escludersi che si tratta di singoli momenti di un'unica azione delittuosa.

Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dovendo rilevarsi- siccome già effettuato dal primo Giudice- che i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi del consistente spessore criminale assunto dal medesimo nell'ambito della consorteria mafiosa di appartenenza- appaiono già di per sé ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti richieste. Ciò a prescindere da ogni considerazione sulla gravità della condotta posta in essere, anche tenuto conto della reiterazione nel tempo della stessa e del carattere esoso delle richieste estorsive rivolte alle parti offese.

Le superiori considerazioni impediscono di accogliere le doglianze difensive sulla misura della pena inflitta dal primo Giudice nonché la richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti minimi edittali,



osservandosi che la pena inflitta appare congruamente determinata in relazione alla condotta realizzata.

Infine, non merita accoglimento l'ulteriore censura con la quale si contesta il diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento ed altri fatti (in particolare l'associazione per delinquere di stampo mafioso) già giudicati con sentenze passate in giudicato prodotte in atti.

Secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un *pactum sceleris*, ovvero ad un programma generico di attività delittuose proiettate nel futuro, quale quello che connota le associazioni per delinquere.

In particolare *“la continuazione fra il reato associativo e quelli che vengono posti in essere in attuazione delle finalità perseguite dall'organizzazione criminale è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto in origine, al momento della sua adesione al sodalizio, l'iter criminoso da percorrere ed i singoli delitti attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un'associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell'identità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione”* (Cass. sez. I 16.4.2007 n. 24750, in senso conforme Cass. sez. V 18.10.2005, Traina; Cass., Sez. 2[^], 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1[^], 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).
E' stato, altresì, rilevato che *“la prova di una congiunta previsione - ritenuta dal legislatore meritevole di più benevolo trattamento*

sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere” e che “l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni” (Cass. sez. I 16.4.2007 n. 24750).

La differenza strutturale e concettuale esistente fra la nozione di “identità del disegno criminoso”- assurta dal legislatore a presupposto per una mitigazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’ar. 81 cpv. c.p.- e la nozione di *pactum sceleris*, costituente elemento strutturale e portante della condotta delittuosa punita ai sensi dell’art. 416 bis c.p. che non presuppone necessariamente la specifica individuazione a priori dei reati-fine, la cui previsione e realizzazione può ben essere demandata ad un momento successivo, fa sì che non possa essere ritenuto automaticamente sussistente il vincolo della continuazione fra il reato associativo ed i singoli reati-fine.

Né può essere ritenuto sufficiente a dimostrare l’esistenza di tale vincolo la tipologia della condotta criminosa compiuta ovvero il mero dato della concomitanza temporale.

Occorre, invero, un *quid pluris* affinché da una generica volontà di associarsi con altri soggetti per porre in essere una pluralità indefinita di delitti si passi ad un programma delittuoso più specifico, richiesto ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nell’art. 81 cpv. c.p.

Nel caso di specie, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Trubia - dalle quali si desume che il diretto coinvolgimento

dell'imputato in esame nella gestione del rapporto estorsivo *de quo* avvenne soltanto dopo la "promozione" criminale del medesimo, e dunque ben dopo il suo iniziale inserimento nella consorteria criminale, ovvero dopo che Daniele Emmanuello ebbe ad indicarlo quale possibile successore del Trubia, nell'ipotesi di un arresto di quest'ultimo-forniscono un elemento di segno contrario rispetto alla possibilità di ritenere avvinti dal nesso della continuazione il reato ex art. 416 bis c.p., per il quale l'imputato ha già riportato condanna definitiva, ed i fatti estorsivi oggetto del presente procedimento.

Nè vale argomentare, siccome prospettato dalla difesa appellante, che l'estorsione subita dall'impresa di Greco Rocco (o Riccardo) era già in atto da tempo, sicuramente da prima che l'imputato entrasse a fare parte dell'associazione criminale mafiosa gelese.

Ciò in quanto l'estorsione *de qua* era gestita direttamente dagli esponenti di maggiore spicco delle due opposte consorterie criminali (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore Trubia Rosario in data 17.2.2007).

Non solo ma prima della decisione del medesimo Rosario Trubia di imporre la sua decisione di aumentare il *quantum* della pretesa agli imprenditori, l'estorsione in danno degli imprenditori operanti nel settore dei rifiuti solidi urbani era gestita dalla Stidda.

Né sussistono in atti elementi per desumere che l'imputato in esame, anche prima dell'ascesa del suo ruolo criminale, ovvero al momento del suo ingresso nell'associazione quale mero associato, si sia occupato di tale operazione criminale, riservata, come detto ai vertici delle cosche, assumendo un ruolo criminale attivo.



Vanno respinti, inoltre, in quanto infondati, i rilievi volti ad ottenere la riduzione della durata della misura della sicurezza della libertà vigilata che risulta legittimamente disposta ai sensi dell'art. 230 c.p., essendo stata inflitta una pena superiore a dieci anni di reclusione.

Parimenti infondate, infine, devono ritenersi le doglianze formulate con l'ultimo motivo di appello con le quali si contesta l'avvenuto riconoscimento del danno in favore del comune di Gela e della Confindustria, oltre che i criteri di commisurazione dello stesso danno.

Anche a tale proposito si condivide pienamente il percorso logico argomentativo seguito dal Giudice di prime cure il quale ha individuato il danno subito dal Comune di Gela nell'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del contratto di appalto ed il danno subito dalla Confindustria nella lesione del suo interesse – assunto quale interesse proprio in base allo Statuto della medesima organizzazione- a che l'esercizio delle attività economiche di impresa avvenga in un clima di legalità e nel rispetto del precetto costituzionale enunciato dall'art. 41 della Costituzione.

Secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio *"un soggetto può costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui egli vanta un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, da essa associazione assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente a causa dell'immedesimazione fra il sodalizio e l'interesse perseguito. In questo caso, infatti, l'interesse storicizzato individua il sodalizio, con l'effetto che ogni attentato*



all'interesse in esso incarnatosi si configura come lesione del diritto di personalità o all'identità, che dir si voglia, del sodalizio stesso" (Cassazione Sezione 6^ n. 13314/1990, Santacaterina, RV. 185501; e conf. ex plurimis Cass. sez. III 3.10.2007 n. 38290).

Nella fattispecie in esame avendo la Confindustria di Gela annoverato fra i propri fini statutari lo sviluppo ed il progresso delle attività produttive nella provincia di Caltanissetta , in modo che possano svolgersi nel rispetto del precetto costituzionale stabilito dall'art. 41 della Costituzione, non può revocarsi in dubbio che sussista una legittimazione a costituirsi parte civile da parte dell'associazione suddetta dovendo sicuramente prospettarsi che i fatti per cui è processo configurino una violazione di un diritto essenziale dell'ente- individuato nella promozione dello sviluppo delle attività di imprese e nella lotta a qualsiasi ostacolo che possa ledere o compromettere la libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 della carta costituzionale- considerato che le diffuse estorsioni nel territorio perpetrate dalle organizzazioni criminali costituiscono un sicuro ostacolo allo sviluppo delle imprese e alla possibilità di incremento degli stessi investimenti.

3. Posizione dell'imputato Vella Francesco

Merita altresì conferma la pronuncia di penale responsabilità emessa nei confronti dell'imputato Vella Francesco.

La difesa appellante assume che le dichiarazioni rese dalle parti offese- secondo le quali l'imputato Vella, quale esponente della consorceria criminale mafiosa gelese, avrebbe partecipato ad una riunione con gli



imprenditori che avevano vinto la gara di appalto- sarebbero in contrasto con il fatto che nel periodo indicato dai medesimi imprenditori l'imputato sarebbe stato detenuto.

In particolare, si evidenzia il fatto che il Vella è stato detenuto dal 16.1.1999 al 3.9.2001, nonché dal 4.8.2004 fino ad oggi.

Ciò posto si deduce che, essendo stata la gara di appalto in questione vinta in data 30.6.2001, e risultando l'imputato detenuto a tale data, sarebbe da ritenere inverosimile il dato sostenuto dalle parti offese secondo il quale l'imputato Vella Francesco avrebbe preso parte alla riunione suindicata.

A tale proposito, tuttavia, ritiene la Corte che le dichiarazioni delle parti offese- la cui attendibilità ha trovato piena conferma nell'odierno processo anche attraverso le disposte intercettazioni ambientali nonché attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia- non debbano essere necessariamente riferite al giorno in cui risulta essere stata indetta la gara di appalto.

Il dato temporale riferito dagli imprenditori - in ordine alla individuazione del momento in cui risulta essersi svolta la riunione con i referenti delle contrapposte organizzazioni criminali - risulta espresso in termini generici.

Sicchè l'indicazione temporale fornita dalle parti offese - con il riferimento ad un momento successivo a quello in cui venne "vinta" la gara di appalto - può ben essere intesa facendo riferimento ad un momento successivo a quello in cui l'imputato Vella risulta essere stato scarcerato, ovvero ad un momento successivo al 3.9.2001.

Ciò tanto più ove si consideri che risulta dagli atti che l'aggiudicazione formale dei lavori, da parte dell'ente appaltante, avvenne in data



26.10.2001 mentre la consegna dei lavori risulta essere stata effettuata in data 27.11.2001.

Anche alla luce di tali risultanze, pertanto, è ben possibile che la riunione in questione - riferita da tutte le parti offese come svolta anche alla presenza del Vella Francesco- abbia avuto luogo in un momento successivo alla aggiudicazione dei lavori, e comunque dopo il 3.9.2001 (data della scarcerazione del medesimo imputato). In tal senso depongono, peraltro, le dichiarazioni rese dalle parti offese Callea e Greco, in data 19.4.2007, avendo le medesime precisato che la riunione suddetta avvenne dopo la formale aggiudicazione dei lavori.

Non può essere accolto, infine, il secondo motivo di appello con il quale si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato ex art. 416 bis c.p., per il quale l'imputato ha riportato condanna definitiva giusta sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 1.2.2007, irrevocabile in data 1.3.2007 ed i fatti oggetto del presente procedimento.

La circostanza dedotta - secondo la quale l'imputato in esame è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con ruolo di capo, fino al mese di maggio del 2002 - non può essere ritenuta sufficiente, da sola, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso fra gli episodi delittuosi di cui trattasi.

Occorre, invero, la prova di un elemento ulteriore da cui ritenere che, al momento del suo ingresso nell'associazione, l'imputato abbia avuto cognizione dell'attività delittuosa configurante reato-fine ed espresso la sua volontà di adesione alla ideazione ed esecuzione della condotta estorsiva in danno delle parti offese, oggetto del presente procedimento.

Né la circostanza che il medesimo risultasse già organicamente inserito in Cosa Nostra fin da epoca antecedente al 1995 (si veda sul punto la



sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 1.3.2001 che dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 25.7.98 che ha condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto ex art. 416 bis c.p. commesso fino al 1995) può fare automaticamente ritenere sussistente un nesso di continuazione.

Invero, risulta dagli atti che l'imputato ha assunto un ruolo attivo nella vicenda estorsiva in esame, soltanto in una fase avanzata della sua attuazione- avendo le parti offese riferito di un suo intervento soltanto a partire dal 2001- coerentemente con la circostanza che il medesimo ha assunto il ruolo qualificato di direzione soltanto dopo anni di militanza.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve, conseguentemente, respingersi anche la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., riproposta in questa sede di giudizio, sulla base della preliminare richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione.

Relativamente agli ulteriori rilievi -posti a fondamento dell'ultimo motivo di appello- si richiamano le argomentazioni esposte a proposito dell'imputato Smorta, in ordine alla richiesta di rideterminazione della pena previa esclusione del vincolo della continuazione interna.

Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della gravità dei precedenti penali dell'imputato, indicativi di una spiccata capacità a delinquere del medesimo, nonché della gravità oggettiva della condotta in esame, anche in considerazione del suo reiterarsi nel tempo.

5. Posizione dell'imputato Ferracane Fortunato.



Merita, infine, conferma anche la statuizione di penale responsabilità dell'imputato emessa nei confronti dell'imputato Ferracane Fortunato.

Dalle dichiarazioni delle parti offese – pienamente attendibili per le ragioni sopra indicate- si evince che i pagamenti effettuati a titolo estorsivo, dopo l'aggiudicazione dei lavori da parte dell'ATI, a partire dal 2001, furono effettuati personalmente da Callea Luca Francesco il quale provvedeva prima a raccogliere, da parte di ciascuno degli altri imprenditori associati, la quota di loro pertinenza.

Proprio le dichiarazioni di tale ultimo imprenditore indicano nell'imputato in esame uno dei soggetti nelle cui mani provvide a consegnare l'importo della somma, pari a complessivi euro 7.500,00, destinata a Cosa Nostra.

Fra gli altri soggetti deputati a ricevere il pagamento della somma estorta anche Vella Francesco, Paolo Portelli, Carmelo Billizzi e Domenico Vullo (*“ La quota del clan di Cosa Nostra era di 7.500,00 euro. Io ho consegnato tale cifra, in ordine cronologico, a Vella Francesco, Paolo Portelli, Carmelo Billizzi, Domenico Vullo. Ogni tanto ho consegnato tale somma anche a Fortunato Ferracane”*).

Il fatto che le altre parti offese non abbiano fatto riferimento alla persona del Ferracane Fortunato è spiegabile, pertanto, alla luce del fatto che i rapporti mensili con gli esponenti delle consorterie criminali avvenivano da parte del solo Callea Luca Francesco, delegato al pagamento da parte degli altri imprenditori associati in ATI.

Le dichiarazioni di quest'ultimo appaiono, peraltro, chiare ed espresse senza adombrare il minimo dubbio sul coinvolgimento del Ferracane nell'attività di raccolta del denaro estorto.

Non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale – essendo il Ferracane annoverabile fra “i carusi” dell'organizzazione criminale- vi



sarebbe un contrasto logico fra le dichiarazioni rese dalla parte offesa e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Trubia Rosario, nel corso dell'interrogatorio del 17.2.2007, avendo quest'ultimo in particolare dichiarato che l'estorsione in esame rientrava fra le "estorsioni importanti", dalla quale i carusi venivano normalmente tagliati fuori.

Invero, non appare possibile da tale solo dato inferirsi l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa Callea – nella parte in cui indica anche il Ferracane Fortunato fra i soggetti incaricati talora di ritirare il pizzo - ben potendo il coinvolgimento dell'imputato in esame nella gestione dell'estorsione essere stata determinata da un progressiva "promozione" del medesimo all'interno della consorteria criminale di riferimento.

E, comunque, l'utilizzo del Ferracane è stato riferito come marginale (*"Ogni tanto ho consegnato tale somma anche a Fortunato Ferracane"*) rispetto al protagonismo di altri soggetti – quali Vella Francesco, Portelli Paolo, Carmelo Billizzi e Domenico Vullo – sicuramente dotati di un maggiore spessore criminale.

Le critiche formulate dalla difesa sulla credibilità della parte offesa non possono essere pertanto condivise.

In particolare, l'assunto secondo il quale le dichiarazioni del Callea non avrebbero trovato conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori escussi, Celona Sergio e Trubia Giuseppe, non può assumere alcun rilievo ove si consideri che i collaboratori predetti fanno riferimento ad un periodo che precede l'entrata in scena dell'odierno imputato.

Inoltre, anche la circostanza che la persona dell'imputato in esame non sia in alcun modo menzionata nel corso delle conversazioni oggetto di



intercettazione non appare influente ai fini della valutazione dell'attendibilità della parte offesa Callea.

L'oggetto delle conversazioni suddette si collocava "a monte", identificandosi nella possibilità ed opportunità presa in considerazione dagli imprenditori – sottoposti da sempre al giogo del pizzo- di denunciare gli estorsori.

Il fatto che siano stati menzionati anche alcuni personaggi delle consorterie (come il Vullo o il Billizzi) e non anche l'imputato in esame, deve essere evidentemente correlato alla minore importanza del ruolo assunto dall'imputato in esame ("ogni tanto").

In conclusione non può ritenersi, pertanto, che la deposizione della parte offesa Callea sia rimasta "priva di riscontri obiettivi" dovendosi rilevare che il compendio probatorio acquisito in atti offre una serie consistente di riscontri alle dichiarazioni delle parti offese.

Ciò a prescindere dalla considerazione che le dichiarazioni delle parti offese non abbisognano comunque di riscontri esterni, ai fini della valutazione della loro attendibilità, e che possono essere assunte, anche autonomamente, quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova (cfr. Cass. sez. I 24.9.97 n. 8606; Cass. sez. VI 28.5.1997 n. 4946; Cass. sez. III 15.11.1995 n. 11186).

In ogni caso, le dichiarazioni in questione non devono essere valutate in modo parcellizzate, bensì in modo unitario.

Infine, vanno respinti i rilievi sulla entità della pena irrogata che risulta determinata congruamente secondo criteri che hanno tenuto conto, attraverso un contenimento dell'aumento di pena per la continuazione interna, del minore apporto dato dall'imputato.

La personalità negativa dell'imputato- quale desumibile dalla gravità dei suoi precedenti penali – nonché il fatto che la condotta estorsiva



ascrittogli sia stata perpetrata come soggetto *intraneus* a Cosa Nostra, denotando anzi un ruolo di non trascurabile rilievo proprio per l'importanza del rapporto estorsivo in questione, impedisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche o la irrogazione di un trattamento sanzionatorio più lieve.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve confermarsi, pertanto, la sentenza impugnata con condanna di tutti gli imputati appellanti al pagamento, in solido fra loro, delle ulteriori spese processuali.

Gli imputati vanno, altresì, condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.600,00 oltre iva e cpa per Greco Rocco, Migliore Sebastiano, Greci Vincenzo, Consoli Matteo Giuseppe, Greco Gaetano, tutti assistiti dall'avv. L. D'Amico, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art.3 della tariffa forense in relazione alla pluralità delle parti rappresentate; in complessivi euro 2.400,00 oltre iva e cpa, per Callea Luca Francesco e Cannizzo Nunzio, assistiti dall'avv. A. Galasso tenuto conto dell'aumento previsto dall'art.3 della tariffa forense in relazione alla pluralità delle parti rappresentate; in complessivi euro 4.000,00 oltre iva e cpa, per CO.,ve.ca. s.r.l., COSIAM s.r.l., Econet s.r.l., Mecogest s.r.l., Novambiente s.r.l., Ambiente Italia s.r.l., assistite dall'avv. A. Galasso, tenuto conto dell'aumento previsto dall'art.3 della tariffa forense in relazione alla pluralità delle parti rappresentate; in euro 2.000,00 oltre iva e cpa per il Comune di Gela; in euro 2.000,00 oltre iva e cpa per la Confindustria di Caltanissetta, in euro 1.548,00 oltre iva e cpa per l'associazione Antracchet Giordano.



I soli imputati Smorta Crocifisso e Vella Francesco devono essere condannati, in solido fra di loro, alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile F.A.I. che si liquidano in euro 2.000,00 oltre iva e cpa. Il termine per il deposito della sentenza va indicato in giorni novanta, ai sensi dell'art. 544 comma 3[^] c.p.p., tenuto conto della complessità della vicenda processuale esaminata.

Ai sensi dell'art. 304 comma 1[^] lett. c) bis devono essere sospesi i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2007, appellata da Smorta Crocifisso, Vella Francesco e Ferracane Fortunato che condanna al pagamento, in solido fra loro, delle ulteriori spese processuali.

Condanna altresì tutti i predetti imputati alla refusione, in solido fra loro, delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado del giudizio che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre iva e cpa per Greco Rocco, Migliore Sebastiano, Greco Vincenzo, Consoli Matteo Giuseppe, Greco Gaetano, tutti assistiti dall'avv. Licia D'Amico; in complessivi euro 2.400,00 oltre iva e cpa, per Callea Luca Francesco e Cannizzo Nunzio, assistiti dall'avv. Alfredo Galasso; in euro 4.000,00 oltre iva e cpa, per CO.ve.ca. s.r.l., COSIAM s.r.l., Econet s.r.l., Mecogest s.r.l., Novambiente s.r.l., Ambiente Italia s.r.l., assistite dall'avv. Alfredo Galasso; in euro 2.000,00 oltre iva e cpa per il Comune di Gela; in euro 2.000,00 oltre iva e cpa per la Confindustria di



Caltanissetta; in euro 1.548,00 oltre iva e cpa per l'associazione Antiracket Giordano.

Condanna gli imputati Smorta Crocifisso e Vella Francesco alla refusione, in solido fra di loro, delle spese sostenute dalla parte civile F.A.I. che si liquidano in euro 2.000,00 oltre iva e cpa.

Visto l'art. 544 comma 3[^] c.p.p.;

Indica in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Caltanissetta, 7.5.2009

Il Presidente

Il consigliere estensore

Andreas Deluputi

[Signature]

~~PROCURATORE GENERALE~~
CALTANISSETTA
comunicazione ai sensi e per gli effetti di
art. 126 C P P

~~MISSONE~~ 28.07.09
[Signature]

29 LUG 2009
Il Sost. Proc. Generale
Dott.ssa Mirella Agliastro
[Signature]